



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI
E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2016, il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2016 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada ⁽¹⁾ e che troverà applicazione dal **1° Gennaio 2017**.

Il Decreto (*All. I*) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 16 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Si evidenzia, inoltre, che le violazioni di cui agli articoli 116, comma 15; 124, comma 4; 135, comma 7 e 11; 136-ter, comma 3, 2° periodo, con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, a norma dell'articolo 2, comma 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti,

¹ Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.

Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale), quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2), o quelle ridotte del 30 per cento rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 202, comma 1 del C.d.S. (pagamento entro 5 giorni). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (*All. 2*) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento.

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sglla

PG/pl

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 dicembre 2014;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, è dello 0,1%;

Decreta:

Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Roma, 20 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari
esteri, reg.ne - prev. n. 3322

(Tabella I)

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue.

Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 98 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 100 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 156 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 160 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 161 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 164 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 169 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 100 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 310 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 321 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 326 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 331 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 332 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 85 a € 338 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 203 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 106 a € 425 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 127 a € 254 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 621 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 625.

Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 627 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 628.

Ove era prevista la sanzione da € 157 a € 631 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 632.

Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 644 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 645.

Ove era prevista la sanzione da € 161 a € 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 647.

Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 651 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 652.

Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 659.

Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 663 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 664.

Ove era prevista la sanzione da € 169 a € 679 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 680.

Ove era prevista la sanzione da € 213 a € 850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 213 a € 851.

Ove era prevista la sanzione da € 218 a € 435 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 266 a € 1.062 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.063.

Ove era prevista la sanzione da € 286 a € 1.142 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.143.

Ove era prevista la sanzione da € 296 a € 1.183 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.184.

Ove era prevista la sanzione da € 319 a € 1.275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.276.

Ove era prevista la sanzione da € 321 a € 1.282 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.283.

Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.304 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.305.

Ove era prevista la sanzione da € 334 a € 1.335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.336.

Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.776 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.778.

Ove era prevista la sanzione da € 372 a € 1.488 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.489.

Ove era prevista la sanzione da € 388 a € 1.551 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.553.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.561.

Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 400 a € 1.602.

Ove era prevista la sanzione da € 401 a € 1.609 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.611.

Ove era prevista la sanzione da € 406 a € 1.630 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.632.

Ove era prevista la sanzione da € 413 a € 1.656 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.658.

Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.695 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.697.

Ove era prevista la sanzione da € 425 a € 1.699 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.701.

Ove era prevista la sanzione da € 531 a € 2.125 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 532 a € 2.127.

Ove era prevista la sanzione da € 667 a € 2.671 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 668 a € 2.674.

Ove era prevista la sanzione da € 711 a € 3.554 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 712 a € 3.558.

Ove era prevista la sanzione da € 771 a € 3.101 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.104.

Ove era prevista la sanzione da € 775 a € 3.104 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.107.

Ove era prevista la sanzione da € 776 a € 3.111 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 777 a € 3.114.

Ove era prevista la sanzione da € 778 a € 3.140 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.143.

Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.238 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 809 a € 3.241.

Ove era prevista la sanzione da € 814 a € 3.260 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 815 a € 3.263.

Ove era prevista la sanzione da € 828 a € 3.313 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 829 a € 3.316.

Ove era prevista la sanzione da € 848 a € 3.393 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.396.

Ove era prevista la sanzione da € 902 a € 3.607 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 903 a € 3.611.

Ove era prevista la sanzione da € 947 a € 3.788 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 948 a € 3.792.

Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1001 a € 4004.

Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 3.187 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 3.190.

Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 4.250 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 4.254.

Ove era prevista la sanzione da € 1.183 a € 11.835 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.184 a € 11.847.

Ove era prevista la sanzione da € 1.335 a € 5.344 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.336 a € 5.349.

Ove era prevista la sanzione da € 1.388 a € 13.876 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.389 a € 13.890.

Ove era prevista la sanzione da € 1.775 a € 7.101 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.777 a € 7.108.

Ove era prevista la sanzione da € 1.833 a € 7.334 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.835 a € 7.341.

Ove era prevista la sanzione da € 1.880 a € 7.520 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.882 a € 7.528.

Ove era prevista la sanzione da € 1.957 a € 7.829 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.959 a € 7.837.

Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.990 a € 7.961.

Ove era prevista la sanzione da € 2.004 a € 8.017 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.006 a € 8.025.

Ove era prevista la sanzione da € 2.671 a € 10.689 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.674 a € 10.700.

Ove era prevista la sanzione da € 4.734 a € 18.935 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.739 a € 18.954.

Ove era prevista la sanzione da € 10.879 a € 16.319 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.890 a € 16.335.

SANZIONI all'1.1.2017 con l'indicazione art/comma in cui sono citate

Vecchio min	Vecchio max	Nuovo min	Nuovo max	Pagamento entro 5 giorni	Articoli in cui si trova la sanzione
€ 24	€ 98	€ 24	€ 98	€ 16,80	158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 25	€ 100	€ 25	€ 100	€ 17,50	6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 98(DPR 474/2001), 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2,166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10 (eccetto c.9-bis), 183/5, 190/10
€ 38	€ 156	€ 38	€ 156	€ 26,60	6/7 (L.33/2012 art.1/3 - per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote)
€ 39	€ 160	€ 39	€ 160	€ 27,30	167/2-bis (rif.167/2 lett. a), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. a), 167/5 (2°paragrafo rif.167/2 lett. a)
€ 40	€ 161	€ 40	€ 161	€ 28,00	174/4 primo periodo, 178/4 primo periodo
€ 40	€ 163	€ 40	€ 163	€ 28,00	172/11
€ 40	€ 164	€ 40	€ 164	€ 28,00	158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 secondo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 41	€ 169	€ 41	€ 169	€ 28,70	6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10 (eccetto c. 9-bis), 184/8, 188/5
€ 51	€ 100	€ 51	€ 100	€ 35,70	179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19)
€ 77	€ 310	€ 77	€ 310	€ 53,90	97/8 e 13
€ 78	€ 311	€ 78	€ 311	€ 54,60	125/4, 135/9
€ 80	€ 323	€ 80	€ 323	€ 56,00	125/3-bis
€ 81	€ 321	€ 81	€ 321	€ 56,70	6/7 (L.33/2012 art.1/3 – tutti i veicoli tranne ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 115/1-ter, 122/5-bis, 167/2-bis (rif. 167/2 lett. b), 167/3-bis (rif.167/2 lett. b), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. b)
€ 81	€ 326	€ 81	€ 326	€ 56,70	7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3, 182/8 (rif. 170/6)
€ 83	€ 331	€ 83	€ 331	€ 58,10	97/10, 115/1-quater, 189/9-bis quarto periodo
€ 84	€ 332	€ 84	€ 332	€ 58,80	85/4-bis, 86/3
€ 85	€ 338	€ 85	€ 338	€ 59,50	6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3 (1° periodo), 118/13, 122/8 e 9, 132/5, 133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote),164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6
€ 100	€ 203	€ 100	€ 203	€ 70,00	179 (L. 727/78 art. 17)
€ 106	€ 425	€ 106	€ 425	€ 74,20	15/3-bis
€ 127	€ 254	€ 127	€ 254	€ 88,90	179 (L. 727/78 artt. 12 e 14)
€ 155	€ 621	€ 155	€ 622	€ 108,50	97/7, 9 DLG 144/2008
€ 155	€ 624	€ 155	€ 625	€ 108,50	115/3 (2° paragrafo), 125/3, 126/11, 135/13, 135/14, 136-bis/8, 136-bis/9, 138/12 (rif. 125/3)
€ 156	€ 627	€ 156	€ 628	€ 109,20	10/19
€ 157	€ 631	€ 157	€ 632	€ 109,90	115/1-quinquies
€ 160	€ 644	€ 160	€ 645	€ 112,00	167/2-bis (rif.167/2 lett. c), 167/3-bis (rif.167/2 lett. c), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. c)
€ 161	€ 646	€ 161	€ 647	€ 112,70	117/5, 170/6-bis, 173/3-bis,
€ 163	€ 651	€ 163	€ 652	€ 114,10	143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4
€ 164	€ 658	€ 164	€ 659	€ 114,80	174/8
€ 164	€ 663	€ 164	€ 664	€ 114,80	7/13-bis, 77/3-bis primo periodo, 128/2, 186-bis/2

€ 169	€ 679	€ 169	€ 680	€ 118,30	6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 118/11 e 12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/7, 167/11, 169/7, 176/18,
€ 213	€ 850	€ 213	€ 851	€ 149,10	174/4 secondo periodo, 178/4 secondo periodo
€ 218	€ 435	€ 218	€ 435	€ 152,60	157/7-bis
€ 266	€ 1.062	€ 266	€ 1.063	€ 186,20	174/7 primo periodo, 178/7 primo periodo, 178/8
€ 286	€ 1.142	€ 286	€ 1.143	€ 200,20	126-bis/2
€ 296	€ 1.183	€ 296	€ 1.184	€ 207,20	189/5
€ 319	€ 1.275	€ 319	€ 1.276	€ 223,30	174/5 primo periodo, 178/5 primo periodo
€ 321	€ 1.282	€ 321	€ 1.283	€ 224,70	143/12, 148/16
€ 327	€ 1.304	€ 327	€ 1.305	€ 228,90	174/9, 174/14, 178/9, 178/13
€ 334	€ 1.335	€ 334	€ 1.336	€ 233,80	10/25-ter
€ 356	€ 1.776	€ 356	€ 1.778	€ 249,20	94/4
€ 372	€ 1.488	€ 372	€ 1.489	€ 260,40	174/5 secondo periodo, 174/7 secondo periodo, 178/5 secondo periodo, 178/7 secondo periodo
€ 388	€ 1.551	€ 388	€ 1.553	€ 271,60	97/12
€ 389	€ 1559	€ 389	€ 1.561	€ 272,30	116/14, 124/4 (2° paragrafo)
€ 400	€ 1600	€ 400	€ 1.602	€ 280,00	116/16, 135/8, 135/10, 135/12, 136-bis/7
€ 401	€ 1.609	€ 401	€ 1.611	€ 280,70	167/2-bis (rif.167/2 lett. d), 167/3-bis (rif.167/2 lett. d), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. d)
€ 406	€ 1.630	€ 406	€ 1.632	€ 284,20	168/9 e 9-bis
€ 413	€ 1.656	€ 413	€ 1.658	€ 289,10	38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis secondo periodo
€ 422	€ 1.695	€ 422	€ 1.697	€ 295,40	6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8
€ 425	€ 1.699	€ 425	€ 1.701	€ 297,50	174/6, 174/7 terzo periodo, 178/6, 178/7 terzo periodo,
€ 531	€ 2.125	€ 532	€ 2.127	€ 372,40	94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a)
€ 667	€ 2.671	€ 668	€ 2.674	€ 467,60	62/7
€ 711	€ 3.554	€ 712	€ 3.558	€ 498,40	94/3, 94/4-bis
€ 771	€ 3.101	€ 772	€ 3.104	€ 540,40	7/15-bis
€ 775	€ 3.104	€ 776	€ 3.107	€ 543,20	142/11 (2° periodo rif. 179/3)
€ 776	€ 3.111	€ 777	€ 3.114	€ 543,90	214/1 e 8
€ 778	€ 3.140	€ 779	€ 3.143	€ 545,30	10/18
€ 808	€ 3.238	€ 809	€ 3.241	€ 566,30	45/9-ter
€ 814	€ 3.260	€ 815	€ 3.263	€ 570,50	179/3
€ 828	€ 3.313	€ 829	€ 3.316	€ 580,30	77/3-bis secondo periodo, 97/5 secondo periodo, 142/9-bis
€ 848	€ 3.393	€ 849	€ 3.396	€ 594,30	9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2
€ 902	€ 3.607	€ 903	€ 3.611	€ 632,10	142/11 (2° periodo rif. 179/2-bis)
€ 947	€ 3.788	€ 948	€ 3.792	€ 663,60	179/2-bis
€ 1000	€ 4000	€ 1.001	€ 4.004	€ 700,70	116/15-bis, 126/12
€ 1.062	€ 3.187	€ 1.063	€ 3.190	€ 744,10	120/6
€ 1.062	€ 4.250	€ 1.063	€ 4.254	€ 744,10	97/5 primo periodo
€ 1.183	€ 11.835	€ 1.184	€ 11.847	€ 828,80	79/4
€ 1.335	€ 5.344	€ 1.336	€ 5.349	€ 935,20	192/7
€ 1.388	€ 13.876	€ 1.389	€ 13.890	€ 972,30	23/12
€ 1.775	€ 7.101	€ 1.777	€ 7.108	€ 1.243,90	86/2
€ 1.833	€ 7.334	€ 1.835	€ 7.341	€ 1.284,50	97/9 e 11, 213/2-ter
€ 1.880	€ 7.520	€ 1.882	€ 7.528	€ 1.317,40	174/11, 178/11
€ 1.957	€ 7.829	€ 1.959	€ 7.837	€ 1.371,30	80/14 quinto periodo
€ 1988	€ 7953	€ 1990	€ 7.961	€ 1.393,00	126/11 (2° paragrafo)
€ 2.004	€ 8.017	€ 2.006	€ 8.025	€ 1.404,20	100/12, 168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6, 218/6
€ 2.671	€ 10.689	€ 2.674	€ 10.700	€ 1.871,80	74/6
€ 4.734	€ 18.935	€ 4.739	€ 18.954	€ 3.317,30	23/13-bis
€ 10.879	€ 16.319	€ 10.890	€ 16.335	€ 7.623,00	123/11, 123/11-bis

DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

Articolo	Minimo	Massimo
116/15	€ 5000	€ 30000
124/4	€ 5000	€ 30000
135/7	€ 5000	€ 30000
135/11	€ 5000	€ 30000
136-ter/3 (2° paragrafo)	€ 5000	€ 30000